

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/505 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2021

relativo al diniego di autorizzazione dell'acido fosforico 60 % su substrato di silice come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale dei conservanti**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio o il diniego di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'acido ortofosforico è stato autorizzato per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L'additivo è stato iscritto successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, sono state presentate alla Commissione due domande di rivalutazione dell'acido ortofosforico.
- (4) La prima riguardava un preparato di acido ortofosforico (67 %-85,7 %) p/p (soluzione acquosa). Tale preparato è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2013 della Commissione ⁽³⁾.
- (5) La seconda domanda riguardava la rivalutazione dell'acido fosforico 60 % su substrato di silice come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «conservanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2013 della Commissione, del 25 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di acido ortofosforico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 288 del 30.10.2013, pag. 57).

- (6) Nel parere del 17 marzo 2020 ⁽⁴⁾, tenuto conto dei dati limitati trasmessi nel fascicolo iniziale e dell'assenza di risposta del richiedente alle diverse richieste di informazioni supplementari formulate dall'Autorità, inizialmente il 22 luglio 2011 e infine il 3 marzo 2020, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso di non essere in grado di formulare un parere sulla sicurezza e sull'efficacia dell'acido fosforico 60 % su substrato di silice come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
- (7) L'8 maggio 2020 la Commissione ha inoltre chiesto al richiedente di trasmettere informazioni sul seguito dato alla domanda in questione, senza tuttavia ricevere alcuna risposta.
- (8) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il richiedente deve dimostrare in modo adeguato e sufficiente, conformemente alle modalità di attuazione ⁽⁵⁾ del regolamento (CE) n. 1831/2003, che l'additivo soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite in tale regolamento.
- (9) Poiché il richiedente non ha trasmesso le informazioni e i dati che erano stati richiesti e che avrebbero consentito all'Autorità di valutare la sicurezza e l'efficacia dell'acido fosforico 60 % su substrato di silice, non è stato possibile concludere che, alle condizioni d'uso proposte, l'additivo non abbia un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che presenti almeno una delle caratteristiche di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (10) La valutazione dell'acido fosforico 60 % su substrato di silice dimostra che non sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno negare l'autorizzazione di tale additivo.
- (11) L'acido fosforico 60 % su substrato di silice, quale prodotto esistente ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003, nonché i mangimi che lo contengono, dovrebbero essere ritirati dal mercato. È tuttavia opportuno prevedere un periodo limitato per il ritiro dal mercato delle scorte esistenti dell'additivo e delle premiscele e dei mangimi che lo contengono, al fine di consentire agli operatori di adempiere correttamente l'obbligo di ritiro.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Diniego di autorizzazione

L'autorizzazione dell'acido fosforico 60 % su substrato di silice come additivo per mangimi, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti», è negata.

Articolo 2

Ritiro dal mercato

1. Le scorte esistenti dell'additivo di cui all'articolo 1 e delle premiscele che lo contengono devono essere ritirate dal mercato entro il 13 ottobre 2021.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare prodotti con l'additivo o con le premiscele di cui al paragrafo 1 prima del 13 ottobre 2021 devono essere ritirati dal mercato entro il 13 aprile 2022.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2020;18(4):6064.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).

3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali non da produzione alimentare prodotti con l'additivo o con le premiscele di cui al paragrafo 1 prima del 13 ottobre 2021 devono essere ritirati dal mercato entro il 13 aprile 2023.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN
